



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO**

composta da

dr. Francescopaolo **PANARIELLO** - Presidente
dr. Fabrizio **RIGA** - Consigliere estensore
dr.ssa Isabella **PAROLARI** - Consigliere

all'udienza di discussione del 05.10.2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello n. R.G.

TRA

elett.te domicil. in Roma, Via Portuense, n. 708
rappr. e dif. dall'Avv. Emanuele De Lucia
giusta procura in atti

APPELLANTE

E

giusta procura in atti

APPELLATO

Oggetto: appello contro la sentenza del 25.03.2019 del Tribunale di Tivoli.

Conclusioni: come da atto di appello e da memoria di costituzione dell'appellato.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 08.07.2019 | proponeva appello
avverso la sentenza emessa in data |, depositata in pari data e non notificata,
con cui il Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice del lavoro, aveva respinto le

domande del ricorrente, ex dipendente della società _____ s.n.c. di _____, volte ad ottenere la retrodatazione del rapporto di lavoro, l'accertamento della nullità delle clausole appositive del termine ai contratti stipulati con la società in data _____ e _____, con conseguente conversione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato e condanna della società al pagamento di un'indennità pari a dodici mensilità di retribuzione, l'accertamento dell'inefficacia del licenziamento intimato al ricorrente in data 10.05.2010 e la condanna della convenuta al risarcimento del relativo danno, in misura pari alle mensilità di retribuzione maturate dal _____ al _____ ed, in ogni caso, non inferiore a cinque mensilità.

L'appellante censurava la sentenza per avere il Tribunale ritenuto adempiuto, nei contratti a termine stipulati, l'onere di indicare la causale dell'assunzione, benché in entrambi i contratti non fossero state in alcun modo specificate le ragioni che giustificavano l'apposizione del termine.

Si costituiva in giudizio _____, il quale sosteneva la correttezza della sentenza impugnata e chiedeva, di conseguenza, il rigetto del gravame.

All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.

Motivi della decisione

L'appello è fondato e dev'essere accolto, per quanto di ragione.

_____ ha agito in giudizio con ricorso al Tribunale di Roma depositato in data 18.03.2011, esponendo che il ricorrente aveva lavorato come manovale alle dipendenze della società _____ dal 17.09.2008 al 10.05.2010 e dal 07.10.2010 al 05.01.2011, lavorando dalle ore 7 alle ore 17 con un'ora di pausa pranzo; che il ricorrente riceveva le direttive di lavoro dal socio _____ e dal suo preposto _____; che il ricorrente aveva sempre utilizzato mezzi e strumenti di lavoro della società; che in data 17.09.2008 il ricorrente era stato formalmente assunto dalla _____, dalla quale si era dimesso in data 05.10.2009 per essere contestualmente assunto dalla società convenuta con contratto di lavoro a termine part-time con decorrenza 05.10.2009 e scadenza 04.04.2010, poi prorogata al 31.08.2010, con inquadramento al I livello del CCNL Edili Artigianato e mansioni di manovale; che, in realtà, il ricorrente aveva sempre lavorato per la convenuta ed il rapporto formalmente instaurato con la cooperativa costituiva una mera interposizione fittizia di manodopera; che, in ogni caso, la convenuta doveva rispondere dei debiti della cooperativa ai sensi degli artt. 1676 C.C. e 29 D.Lgs n. 276/2003; che in data 10.05.2010 il ricorrente era stato licenziamento verbalmente da _____; che in data 07.10.2010 il ricorrente era stato nuovamente assunto dalla convenuta con un nuovo contratto di lavoro a termine, con decorrenza 07.10.2010

e scadenza 05.01.2011, data in cui il rapporto era definitivamente cessato; che i contratti di lavoro a termine stipulati erano nulli sia per la mancata indicazione della causale dell'assunzione, sia per la non temporaneità delle relative esigenze lavorative, sia perché la società non aveva effettuato la valutazione dei rischi ed aveva superato la percentuale di assunzioni a termine sul totale della forza lavoro in organico prevista dall'art. 93 del CCNL Edilizia; che nel corso del rapporto di lavoro il ricorrente aveva maturato un credito di € 34.686,91 per differenze retributive, cassa edile, indennità di trasferta, indennità di mensa, indennità sostitutiva delle festività non godute e T.F.R.; che il licenziamento intimato verbalmente dalla convenuta in data 10.05.2010 era inefficace, ragion per cui il ricorrente aveva diritto al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, di un'indennità pari alle mensilità di retribuzione maturate fino al 07.10.2010 ed, in ogni caso, non inferiore a cinque mensilità di retribuzione; tanto premesso, ha chiesto al Tribunale di retrodatare al 17.09.2008 l'instaurazione del rapporto di lavoro con la società, di dichiarare nulle le clausole apposite del termine ai contratti stipulati in data 05.10.2009 e 07.10.2010, con conseguente conversione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato e condanna della società al pagamento di un'indennità pari a dodici mensilità di retribuzione, di accertare l'inefficacia del licenziamento intimato al ricorrente in data 10.05.2010 e di condannare la convenuta al risarcimento del relativo danno, in misura pari alle mensilità di retribuzione maturate dal 10.05.2010 al 07.10.2010 ed, in ogni caso, non inferiore a cinque mensilità.

Nel costituirsi in giudizio, la società convenuta preliminarmente ha eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma, per essere territorialmente competente il Tribunale di Tivoli, nel cui circondario aveva sede la società; nel merito, ha negato di avere mai avuto alcun rapporto di lavoro con il ricorrente prima del 05.10.2009; ha negato, altresì, di avere mai licenziato verbalmente il ricorrente, sostenendo che era stato quest'ultimo ad allontanarsi dal posto di lavoro il 26.04.2010, senza far avere per mesi alcuna notizia di sé; ha dedotto che in data 03.02.2011 la società era stata posta in liquidazione per mancanza di commesse; ha chiesto, in via riconvenzionale la condanna del ricorrente al pagamento dell'indennità di mancato preavviso, quantificata in € 300,00.

Nel costituirsi in giudizio avverso la domanda riconvenzionale della società, il ricorrente ha chiesto, a sua volta, di poter integrare la domanda con la richiesta di condanna della convenuta al pagamento della somma di € 34.686,91, richiesta che per mero errore materiale non era stata riportata nelle conclusioni del ricorso.

All'udienza dell'11.04.2013 il Tribunale, preso atto della sopravvenuta estinzione della società a seguito della sua cancellazione dal registro delle imprese, ha interrotto il giudizio.

La causa è stata, quindi, riassunta nei confronti dei soci _____ ed _____, dei quali soltanto il primo si è costituito in giudizio.

All'udienza del 02.07.2014 il Tribunale di Roma ha dichiarato la propria incompetenza territoriale.

La causa è stata quindi riassunta innanzi al Tribunale di Tivoli, con ricorso depositato in data 01.08.2014. All'udienza del _____ il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alle domande avanzate nei confronti di _____, il quale è stato, perciò, estromesso dal giudizio; all'udienza del _____ il ricorrente ha dichiarato di rinunciare anche "*alla parte di domanda relativa al periodo dal 17.09.2008 al 4.10.2009*".

Il Tribunale, istruita la causa mediante interrogatorio formale del ricorrente; ritenuto smentito dalle stesse dichiarazioni rese dal ricorrente in quella sede il licenziamento verbale asseritamente intimato al lavoratore in data 10.05.2010; ritenuto che "*l'indicazione pur sintetica nel primo contratto di ragioni di carattere organizzativo col richiamo esplicito alla figura di manovale e la motivazione della lettera di proroga del 9.4.2010 con la permanenza degli appalti che hanno determinato la sua assunzione [apparivano] anche per relationem idonee ad esplicitare le ragioni transeunte comunque sottese all'esecuzione degli appalti in essere, nel tipico ambito d'impresa di _____ s.n.c., consentendo al lavoratore di comprenderne i motivi contingenti*"; ritenuto che nel caso del secondo contratto "*la transitorietà del lavoro [era] resa ancor più evidente dalla messa in liquidazione della società a neanche un mese dalla naturale scadenza del rapporto*"; rilevato che "*il ricorrente non [aveva] coltivato specifiche domande di differenziale retributivo rispetto alla paga già percepita, dovendosi ritenere inammissibili e tardive le richieste rassegnate solo in comparsa difensiva avverso la riconvenzionale della _____ s.n.c., anche perché non causalmente occasionate, per la prima volta, dalle relative difese, ma di fatto pretermesse nell'originaria configurazione del petitum*"; ritenuto, infine, non dovuto il pagamento, da parte del lavoratore, dell'indennità sostitutiva del preavviso, trattandosi di rapporto di lavoro a termine; tanto premesso, ha rigettato sia le domande avanzate dal ricorrente, sia la domanda riconvenzionale della società ed ha compensato integralmente, tra le parti, le spese di lite.

_____ censura la sentenza per avere il Tribunale ritenuto adempiuto, nei contratti a termine stipulati, l'onere di indicare la causale dell'assunzione, benché in entrambi i contratti non fossero state in alcun modo specificate le ragioni che giustificavano l'apposizione del termine.

La censura è fondata.

Invero, il ricorrente è stato assunto una prima volta dalla società in data 05.10.2009 con contratto di lavoro a termine part-time al 50% con mansioni di manovale "*per la motivazione: ragioni di carattere organizzativo*" (cfr. doc. n. 5) fascicolo parte attrice di primo grado).

Ebbene, dalla lettura del contratto non è dato comprendere quali siano le ragioni di carattere organizzativo che hanno portato all'assunzione del ricorrente con contratto di lavoro a termine.

Nel caso di specie, deve, pertanto, ritenersi violato l'art. 1 D.Lgs 06.09.2001, n. 368, il quale, dopo avere affermato che *“il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato”* e che *“è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto (...) a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro”*, al secondo comma stabilisce che *“l'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1”*.

Infatti, *“in tema di contratto a tempo determinato, costituisce regola generale l'obbligo di apporre nel contratto individuale di lavoro la ragione giustificativa del termine, la cui enunciazione deve essere specifica nel regime previsto dal d.lgs 6 settembre 2001, n. 368, mentre nella vigenza dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 – con cui era stata affidata alla contrattazione collettiva, nazionale o locale, la possibilità di autorizzare contratti a termine per causali (...) ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge 18 aprile 1962, n. 230 – era sufficiente il richiamo, nel contratto stesso, alla previsione del contratto collettivo, così da consentire, anche in tale evenienza, il controllo giudiziario sull'operato delle parti ed evitare l'arbitrio che il silenzio avrebbe consentito”* (Cass. Lav., 18.10.2013, n. 23702; nello stesso senso, cfr. Cass. Lav., 11.02.2015, n. 2680, la quale ribadisce che *“in tema di assunzioni a termine, il datore di lavoro ha l'onere di specificare in apposito atto scritto, in modo circostanziato e puntuale, le ragioni oggettive, ossia le esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che giustificano l'apposizione del termine”*).

Né, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, può ritenersi che le ragioni dell'assunzione con contratto a termine siano state esplicitate *“per relationem”*, sia attraverso il *“richiamo esplicito alla figura di manovale”*, sia attraverso *“la motivazione della lettera di proroga del 9.4.2010”*.

Invero, il richiamo alla figura di manovale riguarda esclusivamente l'individuazione delle mansioni da svolgere e la motivazione della lettera di proroga del 09.04.2010 non può certo integrare la causale dell'assunzione, trattandosi di atto di gran lunga successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro.

Infatti, la specificazione della causale per relationem è ammissibile soltanto se il rinvio ha per oggetto atti preesistenti ed accessibili alle parti, che siano stati richiamati nella lettera di assunzione (in tal senso, cfr. Cass. Lav., 01.02.2010, n. 2279, secondo la quale *“la specificazione può risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro e per esso per relationem ad altri testi accessibili alle parti”*); nello stesso senso, cfr.

Cass. Lav., 25.05.2012, n. 8286, secondo la quale *“in tema di apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato, la specificazione delle ragioni giustificatrici ex art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 può risultare dall’atto scritto non solo per indicazione diretta, ma anche per relationem ad altri testi, richiamati nel contratto di lavoro”*; Cass. Lav., 13.01.2015, n. 343).

Pertanto, l’apposizione del termine al contratto di lavoro stipulato in data 05.10.2009 deve ritenersi nulla per omessa specificazione della relativa causale.

All’accertata nullità della clausola appositiva del termine consegue la conversione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato della stessa tipologia del contratto a termine stipulato.

Tuttavia, poiché la società è stata cancellata dal registro delle imprese in data 13.01.2012, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell’appellante, non può ritenersi che il rapporto di lavoro sia ancora in essere; deve, invece, ritenersi che il rapporto sia cessato in data 13.01.2012 per effetto della sopravvenuta estinzione della società.

Al ricorrente deve, altresì, riconoscersi il diritto al risarcimento del danno che, ai sensi dell’art. 32 V CO. L. n. 183/2010, dev’essere liquidato forfettariamente mediante versamento di un’indennità che, considerate le dimensioni (estremamente modeste) della società, la durata (media) del rapporto di lavoro, il numero (due) di contratti stipulati e le condizioni sociali delle parti (entrambe disagiate) può essere quantificata in misura pari a cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita.

La somma deve ritenersi comprensiva di rivalutazione ed interessi maturati sino alla data della presente sentenza (in tal senso, cfr. Cass. Lav., 11.02.2014, n. 3027, la quale valorizza, a tal fine, il carattere di liquidazione forfettaria ed omnicomprensiva dell’indennità).

L’accertata instaurazione, tra le parti, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 05.10.2009 rende superfluo l’esame del secondo contratto di lavoro a termine, stipulato in data 07.10.2010.

Alla luce delle considerazioni esposte, in parziale accoglimento dell’appello, deve, perciò, dichiararsi la nullità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dall’appellante con la società
in data 05.10.2009;
deve, di conseguenza, dichiararsi che tra le suddette parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time dal 05.10.2009 fino alla data di cancellazione della società dal registro delle imprese, con inquadramento al I livello del CCNL Edili Artigianato;
, nella sua qualità di socio della estinta

società, dev'essere condannato al pagamento, in favore di controparte, a titolo risarcitorio, di un'indennità omnicomprensiva commisurata a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della presente sentenza al saldo.

Considerato l'esito del giudizio, appare equo compensare per 2/3 le spese di lite del doppio grado, che per la restante parte devono essere poste a carico dell'appellato e si liquidano come da separato dispositivo, alla stregua dei parametri indicati dal D.M. n. 55/2014, in favore dell'Avv. Emanuele De Lucia, antistatario.

P. Q. M.

La Corte

in parziale accoglimento dell'appello, dichiara nulla la clausola appositiva del termine al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dall'appellante con la società in data 05.10.2009 e, per l'effetto, dichiara che tra le suddette parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato part-time a tempo indeterminato dal 05.10.2009 fino alla data di cancellazione della società dal registro delle imprese, con inquadramento al I livello del CCNL Edili Artigianato;

condanna al pagamento, in favore di controparte, a titolo risarcitorio, di un'indennità omnicomprensiva commisurata a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della presente sentenza al saldo;

compensa per 2/3 le spese di lite del doppio grado, che pone per la restante parte a carico dell'appellato; liquida le spese, per la parte non compensata, in complessivi € per il primo grado ed € per l'appello, oltre, in entrambi i casi, rimborso forfettario delle spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Emanuele De Lucia, antistatario.

Roma, 05.10.2021

Il consigliere estensore

Il Presidente